



**Oggetto:** Fusione per incorporazione semplificata delle Aziende speciali ASFIM ed E.V.A.E.T. nell’Azienda speciale Fedora – Atto pubblico di fusione.

**Relatore: Il Presidente**

Con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021, la Giunta della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha avviato il processo di fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. delle Aziende speciali ASFIM ed E.V.A.E.T. nell’Azienda speciale Fedora, approvando i principi e gli indirizzi su cui fondare la fusione medesima, nonché il nuovo Statuto dell’Azienda speciale incorporante.

Nella riunione del 15.10.2021, con la deliberazione n. 119, la Giunta camerale ha approvato il progetto di fusione per incorporazione “semplificata” ex art. 2505 c.c. dell’Azienda speciale E.V.A.E.T. e dell’Azienda speciale ASFIM nell’Azienda speciale Fedora, nel testo già approvato in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale E.V.A.E.T. nella riunione del 06.10.2021 e dai Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali ASFIM e Fedora nelle riunioni del 07.10.2021.

La predetta deliberazione della Giunta camerale n. 119/2021 è stata trasmessa, con la nota prot. n. 49984 del 18.10.2021, ai Presidenti e al Direttore delle Aziende speciali, con invito a sottoporla all’esame dei Consigli di Amministrazione delle Aziende per la relativa presa d’atto.

Nella stessa data, sono stati depositati al REA, per l’iscrizione sulla posizione delle Aziende speciali coinvolte nella fusione, la deliberazione di fusione, con i relativi allegati, nonché i bilanci degli ultimi tre esercizi delle Aziende speciali, completi di relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori dei conti.

Con le note prot. n. 82 del 19.10.2021 per ASFIM, n. 129 del 20.10.2021 per E.V.A.E.T. e n. 48 del 19.10.2021 per Fedora, il Direttore delle Aziende speciali ha dato informativa della fusione ai creditori, ai lavoratori e ai Collegi dei Revisori dei Conti delle singole Aziende speciali, nonché agli enti competenti per la loro designazione.

Con la nota prot. n. 50343 del 19.10.2021, l’informativa in merito all’approvazione del progetto di fusione è stata inoltre trasmessa dal Segretario Generale della Camera di Commercio al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Piemonte.

Da ultimo, in data 20.10.2021, i medesimi documenti di cui sopra (deliberazione di fusione, progetto di fusione, nuovo Statuto Azienda speciale incorporante Fedora e bilanci degli ultimi tre esercizi delle Aziende speciali coinvolte nella fusione, completi di relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori dei conti) sono stati pubblicati sul sito Internet camerale.



Si rammenta che, per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., il termine di cui all'art. 2503, comma 1, c.c., che deve intercorrere tra l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese e l'attuazione della fusione stessa (atto di fusione) è ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni.

Entro il termine di cui sopra non sono pervenute opposizioni da parte dei creditori, come risulta dalle attestazioni del Direttore delle Aziende Speciali (note prot. n. 90 del 22.11.2021 per ASFIM, n. 136 del 23.11.2021 per E.V.A.E.T. e n. 58 del 18.11.2021 per Fedora), che ha altresì comunicato l'avvenuta presa d'atto della deliberazione di fusione assunta dalla Giunta camerale con il provvedimento n. 119 del 15.10.2021 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Fedora nella riunione del 18.10.2021, del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale ASFIM nella riunione del 22.10.2021 e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale E.V.A.E.T. nella riunione del 23.10.2021.

Si rammenta altresì che il progetto di fusione stabilisce la data di decorrenza giuridica della fusione medesima dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione; da tale data l'Azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende incorporate estinte e cesseranno le Aziende incorporate, con conseguente decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

La data di effetto contabile e fiscale della fusione è invece fissata alle ore 00,00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione.

In relazione a quanto sopra esposto, la Giunta camerale è invitata ad approvare in via definitiva l'atto di fusione, che, completate tutte le pubblicazioni previste entro il 30.11.2021, potrà avere efficacia dal 1° dicembre 2021, con retrodatazione degli effetti fiscali e contabili al 1° gennaio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale incorporante sarà quindi chiamato a predisporre un unico preventivo economico per l'anno 2022 e, in forza della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 01.01.2021, un unico bilancio d'esercizio 2021.

Come già ampiamente argomentato nella deliberazione n. 102 del 23.09.2021, l'art. 14, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, enumerando le funzioni della giunta, prevede, alla lettera b), quella di deliberare *“sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie”* e analogamente dispone lo Statuto camerale vigente all'art. 19, comma 2, lettera e); è quindi la Giunta camerale a detenere la competenza in materia di costituzione di Aziende speciali, da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l'atto pubblico necessario per la loro istituzione.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580, recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;

SERVIZIO PROMOZIONE



- VISTO il D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, in particolare gli articoli da 65 a 73;
- RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta camerale n. 102 del 23.09.2021 e n. 119 del 15.10.2021;
- PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione, a norma di legge, della deliberazione di fusione n. 119 del 15.10.2021, del progetto di fusione, del nuovo Statuto Azienda speciale incorporante Fedora e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Aziende speciali coinvolte nella fusione, completi di relazioni sulla gestione e del collegio dei revisori dei conti;
- PRESO ATTO altresì che è decorso il termine di cui all’art. 2503, comma 1, c.c., ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni, per effetto dell’applicazione dell’art. 2505-quater c.c., senza che siano state presentate opposizioni da parte dei creditori delle Aziende speciali coinvolte nella fusione, come attestato dalle note del Direttore delle Aziende speciali richiamate nella premessa;
- VISTI gli articoli da 2501 a 2505-quater del codice civile;
- VISTO lo Statuto camerale vigente, in particolare gli articoli 32 e 33;
- All’unanimità

#### DELIBERA

- a) di prendere atto che, entro il termine previsto dalla legge, non sono state presentate opposizioni da parte dei creditori delle Aziende speciali ASFIM, E.V.A.E.T. e Fedora, interessate al progetto di fusione in argomento, deliberato dalla Giunta camerale il 15.10.2021, con il provvedimento n. 119;
- b) di dare atto che la presente deliberazione – cui si allegano, quale parte integrante e sostanziale, il Progetto di fusione e il nuovo Statuto dell’Azienda speciale incorporante Fedora (approvato con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021) – costituisce l’atto pubblico di fusione delle Aziende speciali ASFIM ed E.V.A.E.T. (incorporate) nell’Azienda speciale Fedora (incorporante);
- c) di dare atto che, a seguito della fusione, l’Azienda speciale incorporante manterrà la denominazione di Azienda speciale “Fedora” e avrà sede presso la sede legale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in Vercelli – piazza Risorgimento n. 12 – e unità locali presso le sedi camerali di Baveno – Strada Statale Sempione n. 4, Biella – Via Aldo Moro, 15 e Novara – Via Avogadro n. 4, C.F./P.IVA 02057600039;
- d) di dare atto che la fusione avrà efficacia dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo all’ultima iscrizione dell’atto di fusione e che da tale data si produrranno gli effetti civilistici della fusione e l’Azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende speciali incorporate;



- e) di dare atto che gli effetti contabili e fiscali si produrranno alle ore 00,00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione, applicandosi la c.d. retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi degli artt. 2501-ter, comma 1, numero 6, e 2504-bis, comma 3, del codice civile e dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- f) di dare atto che, in conseguenza della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione al 01.01.2021 – nel caso, ragionevolmente ipotizzabile, di conclusione delle prescritte iscrizioni dell'atto di fusione entro il 30.11.2021 – l'Azienda speciale incorporante elaborerà un unico bilancio consuntivo per l'esercizio 2021 e un'unica dichiarazione dei redditi per il medesimo anno;
- g) di dare atto che la fusione determina la cessazione delle Aziende speciali incorporate ASFIM ed E.V.A.E.T. e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo;
- h) di dare atto che, nell'odierna riunione, la Giunta camerale provvederà a nominare, in base alle previsioni del nuovo Statuto dell'Azienda speciale Fedora, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Azienda speciale incorporante Fedora, che hanno ultimato il proprio mandato, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti non decade con la fusione e prosegue nelle sue funzioni e verrà pertanto rinnovato alla naturale scadenza del mandato (12.07.2022);
- i) di dare atto che l'Azienda speciale incorporante, per effetto della fusione, vedrà ampliato il proprio organico, che passerà dall'attuale 1 unità a tempo indeterminato a 5 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione, ma acquisendo quelli già in essere con le Aziende speciali incorporate;
- j) di dare atto che il personale dipendente delle Aziende speciali incorporate ASFIM ed E.V.A.E.T. proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante Fedora sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso l'Azienda speciale incorporata al momento della fusione, laddove compatibili, per le componenti non fondamentali del trattamento giuridico ed economico, con l'assetto della nuova Azienda speciale;
- k) di disporre che della presente deliberazione venga data comunicazione ai Presidenti e al Direttore delle Aziende speciali partecipanti alla fusione;
- l) di disporre che il Direttore delle Aziende speciali proceda a dare informativa della fusione ai soggetti interessati, nonché al deposito per l'iscrizione al REA, sulla posizione delle Aziende speciali coinvolte, del presente atto di fusione, ai sensi dell'art. 2504, commi 2 e 3, del codice civile, ultimando le iscrizioni entro il 30.11.2021;
- m) di disporre che il Segretario generale proceda tempestivamente alla pubblicazione sul sito Internet camerale del presente atto di fusione, in aggiunta alla documentazione già pubblicata, e trasmetta la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Regione Piemonte.
- n) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

SERVIZIO PROMOZIONE

# **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA”**

## **EX ART. 2505 C.C.**

**dell’Azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte  
“ASFIM”**

**e dell’Azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**

**“E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche”**

**nell’Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura**

**Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**

**“Fedora”**

**redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile**

Il presente progetto di fusione prevede l’incorporazione di “ASFIM” e di “E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche”, Aziende speciali della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in “Fedora”, Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

## **PREMESSE**

La procedura di fusione adottata tiene conto della peculiare natura delle Aziende speciali delle Camere di Commercio, che si configurano quali organismi di diritto pubblico strumentali degli stessi enti camerali, privi di personalità giuridica e dotati di soggettività tributaria, a cui vengono affidate iniziative e attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali camerali (art. 2, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, e s.m.i.).

Le disposizioni normative circoscrivono l’autonomia amministrativa e, conseguentemente, le competenze dell’organo amministrativo delle Aziende speciali che deve attenersi, nella definizione dei progetti e delle iniziative da attuare, alle linee programmatiche fissate annualmente dal Consiglio camerale, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio, la quale provvede altresì alla determinazione e attribuzione del contributo finanziario necessario per la

realizzazione del programma annuale, fermo restando l'obiettivo delle Aziende speciali di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.

L'assenza di un capitale sociale a garanzia dei terzi evidenzia la dipendenza giuridico-finanziaria delle Aziende speciali dalla Camera di Commercio.

Sia la richiamata Legge 580/1993, all'art. 14, comma 5, sia lo Statuto della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (art. 19, comma 2, lettera e)), dispongono la competenza della Giunta camerale in materia di costituzione di aziende speciali, da attuarsi attraverso una propria deliberazione che rappresenta l'atto pubblico necessario per la loro istituzione. In questo senso si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo economico nella nota prot. n. 28927 del 16.02.2011 indirizzata alla Camera di Commercio di Massa in vista appunto della costituzione di un'azienda speciale, che così recita: *"(...) Al riguardo, si ritiene che, stante la normativa vigente, e nelle more dell'adozione da parte di questo Ministero di una modifica del regolamento patrimoniale e finanziario delle Camere di Commercio che recepisca il dettato dell'art. 2, comma 5, così modificato, possa essere tuttora adottata una delibera di Giunta per la costituzione dell'Azienda Speciale, tenuto conto che lo stesso comma 5 del citato art. 2 definisce le Aziende Speciali quali organismi strumentali delle Camere di Commercio e tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 5, lettera b, dell'art. 14, della Legge 580/93 e s.m.i. relativamente ai compiti della Giunta camerale"*..

Tale affermazione porta al convincimento che i riferimenti del Codice Civile applicabili all'Azienda Speciale sono inerenti il funzionamento e non anche l'istituzione/modificazione/fusione delle Aziende speciali.

La normativa civilistica sulle fusioni non prevede, peraltro, tra i soggetti contemplati, le Aziende speciali delle Camere di Commercio, che peraltro non sono nemmeno iscrivibili al Registro delle Imprese in quanto non rientrano tra i soggetti di cui al libro V del Codice Civile..

Tuttavia si è ritenuto, per motivi di trasparenza e garanzia, di procedere secondo le disposizioni del Codice Civile relative alle fusioni, ricercando la compatibilità per analogia al caso di specie ed avendo riguardo alle finalità delle disposizioni stesse.

Le norme che disciplinano la fusione sotto il profilo civilistico sono contenute negli articoli da 2501 a 2505-quater del Codice Civile. Esse sono sostanzialmente rivolte a soddisfare le esigenze informative e di tutela di interessi di diverse categorie di soggetti e più precisamente gli azionisti (in particolare quelli di minoranza), i creditori e gli obbligazionisti. È del tutto evidente che tali categorie di soggetti ed i relativi interessi, salvo i creditori, non sono presenti nelle Aziende speciali camerale.

Nel caso di specie trova quindi applicazione la cosiddetta "procedura semplificata", regolata dall'art.

2505 c.c..

Per interpretazione univoca della dottrina (si vedano: massima del Consiglio notarile di Milano del 18 marzo 2004 e studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204-2009/I), si tratta infatti di un caso particolare di fusione per incorporazione “semplificata” tra “società” aventi lo stesso unico socio, con i medesimi diritti, cioè la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, per cui la fattispecie viene assimilata all’incorporazione di società interamente possedute. È quindi possibile applicare la procedura di fusione semplificata prevista dall’art. 2505 del Codice Civile.

In conseguenza dell’applicabilità, alla fattispecie concreta, della procedura di fusione semplificata prevista dall’art. 2505 c.c., vengono meno le disposizioni dell’art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5). Nel presente progetto di fusione non risultano pertanto:

*“3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;*

*4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;*

*5) la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili”.*

Per effetto delle semplificazioni procedurali previste dal citato art. 2505 c.c. non verranno, inoltre, predisposte le relazioni previste dall’art. 2501-quinquies (Relazione dell’Organo amministrativo) e dall’art. 2501-sexies (Relazione degli esperti).

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e, pertanto, si applicano le semplificazioni previste dall’art. 2505-quater c.c. in materia di riduzione alla metà dei termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c., entrambi rinunciabili, e del termine previsto dall’art. 2503, comma 1, c.c..

La Giunta camerale, con propria deliberazione, ha rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito Internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c..

Ha inoltre rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ovvero la data in cui la Giunta camerale approva il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c..

L’Ente ha inoltre rinunciato alla redazione della situazione patrimoniale delle aziende partecipanti alla fusione, ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, c.c..

## **1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione**

### **Azienda incorporante:**

**Azienda speciale Fedora** – Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale in Strada Statale Sempione n. 4 – 28831 Baveno (VB) – C.F./P.IVA 02057600039 – REA VB 194418.

A seguito della fusione per incorporazione, l’Azienda speciale incorporante “Fedora” avrà sede legale e amministrativa presso la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale di Vercelli – Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli (VC) – C.F./P.IVA 02673830028 e unità locali presso le sedi camerali di Baveno – Strada Statale Sempione n. 4 – 28831 Baveno (VB), di Biella – Via Aldo Moro, 15 – 13900 Biella e di Novara – Via Avogadro n. 4 – 28100 Novara.

### **Aziende incorporate:**

1. **Azienda speciale ASFIM** – Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli (VC) – C.F./P.IVA 02239760024 – REA VC 184378;
2. **Azienda speciale E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche** – Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte – sede legale in Via Avogadro n. 4 – 28100 Novara (NO) – C.F./P.IVA 02031590033 – REA NO 224389.

## **2. Motivazione della fusione**

Alla luce del mutato contesto economico, finanziario e normativo in cui operano le Camere di Commercio, in particolare a seguito del processo di riforma del sistema camerale di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e in attuazione delle disposizioni di cui al DM 16.02.2018, recante “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, che, oltre a ridefinire l’assetto delle camere di commercio, ha previsto, all’art. 6, la razionalizzazione delle aziende speciali camerali, approvandone il numero e l’articolazione territoriale come risultanti nell’allegato C) al medesimo decreto e disponendo che al riordino delle stesse si pervenga mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica



azienda, si pone l'esigenza di procedere alla razionalizzazione e riduzione delle Aziende speciali della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte mediante accorpamento, da attuarsi tramite fusione per incorporazione, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza gestionale complessive, tramite la valorizzazione delle sinergie e l'eliminazione delle sovrapposizioni tra le funzioni, il contenimento dei costi di struttura, anche grazie alla riduzione degli organi amministrativi e di controllo, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.

Per quanto nel predetto allegato C) sia contemplata la possibilità, per la Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbanò Cusio Ossola (ora Monte Rosa Laghi Alto Piemonte), di mantenere in essere due aziende speciali, già nella riunione del 4 febbraio 2021, la Giunta camerale, con il provvedimento n. 9, aveva espresso l'indirizzo di addivenire alla costituzione di un'unica azienda speciale, dando mandato al Direttore di lavorare in questa direzione, in considerazione delle molteplici sovrapposizioni esistenti tra le attività svolte dalle tre Aziende speciali e della ridotta dimensione delle stesse.

Preso atto dell'attuale quadro normativo nell'ambito del quale tali organismi svolgono la propria attività, sempre più affine a quello degli enti camerali, e della necessità di ridurre i costi di struttura, garantendo comunque il necessario supporto alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in particolare di quelli afferenti l'ambito promozionale, e nell'erogazione di servizi a favore delle imprese del territorio, è necessario porre in essere un intervento strutturale che consenta di ottenere, oltre alla semplificazione gestionale, anche il contenimento degli oneri di funzionamento.

Il progetto di fusione per incorporazione risponde, pertanto, ad un'esigenza di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio che intende raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalle predette Aziende e di contenimento dei costi.

### **3. Statuto dell'Azienda incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione**

Il nuovo Statuto dell'Azienda incorporante, che costituisce parte integrante del presente Progetto di fusione, risulta opportunamente modificato e ampliato, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti e attività ritenuti strategici dall'Ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle Aziende speciali, ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", e del D.P.R. 02.11.2005, n. 254, "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", nonché della normativa e degli orientamenti vigenti in materia di aziende speciali camerali.

#### **4. Data di decorrenza giuridica**

La fusione avrà efficacia dalle ore 00,00 del primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione. Da tale data l'Azienda speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo delle Aziende incorporate.

#### **5. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali**

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno a partire dalle ore 00:00 del giorno 1° gennaio dell'anno di decorrenza giuridica della fusione (art. 172 D.P.R. n. 917/1986 – testo Unico Imposte sui redditi).

#### **6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni**

Poiché le tre Aziende speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte tale aspetto non rileva.

#### **7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori**

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione delle Aziende speciali incorporate e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

#### **8. Rapporto di cambio**

Le tre Aziende speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione di rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3 c.c..

#### **9. Modalità di assegnazione delle quote**

Le tre Aziende speciali appartengono alla medesima Camera di Commercio, pertanto non è prevista alcuna determinazione delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, in base al quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 4 c.c.

Alla fusione, inoltre, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, quindi tale aspetto comunque non rileva.

## **10. Decorrenza della partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate in cambio**

Non applicabile in conseguenza a quanto indicato al punto precedente.

## **11. Personale**

L'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, stabilisce, al comma 8, che *“Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.”* e, al comma 8-bis, che *“Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.”*

L'art. 14, comma 5-bis, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito dalla Legge 07.08.2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, prevede, a decorrere dall'anno 2013, l'estensione, alle aziende speciali, del regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive camere di commercio.

L'art. 2112 del Codice Civile dispone che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Al comma 5, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende *“qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato (...)”*.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Aziende incorporate proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già

maturati presso l’Azienda speciale incorporata al momento della fusione, laddove compatibili, per le componenti non fondamentali del trattamento giuridico ed economico, con l’assetto della nuova Azienda speciale.

Tutte e tre le Aziende partecipanti alla fusione applicano il CCNL Commercio-terziario e hanno una dimensione aziendale inferiore a 15 unità. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti dell’Azienda incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale dell’Azienda incorporata, il trasferimento avviene con una semplice comunicazione a cura dell’Azienda incorporante, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l’organico, ad oggi la situazione delle Aziende speciali interessate dalla fusione è la seguente:

“ASFIM”: n. 3 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 1 al I livello, n. 1 al II livello e n. 1 al IV livello;

“E.V.A.E.T. - Ente per la Valorizzazione delle Attività Economiche e Turistiche”: n. 1 unità di personale a tempo indeterminato al II livello;

“Fedora” (incorporante): n. 1 unità di personale a tempo indeterminato al II livello.

Per effetto della fusione, l’Azienda speciale incorporante vedrà ampliato il proprio organico, che passerà dall’attuale n. 1 unità a tempo indeterminato, a n. 5 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione, ma acquisendo quelli già in essere con le Aziende incorporate. La tabella che segue espone la pianta organica dell’Azienda speciale incorporante come aggiornata al primo giorno di efficacia dell’incorporazione:

<b>Livello</b>	<b>Personale a tempo indeterminato</b>	<b>Personale a tempo determinato</b>	<b>% tempo di lavoro</b>
QUADRI	//	//	//
1°	1	//	n. 1 P.T. 85%
2°	3	//	n. 1 F.T.; n. 1 P.T. 90%; n. 1 P.T.80%
3°	//	//	//

4°	1	//	n. 1 P.T. 85%
5°	//	//	//
<b>Totale</b>	<b>5</b>	//	

Il tempo di lavoro indicato è da intendersi come la fotografia della situazione esistente al momento dell'approvazione del progetto di fusione, ma non vincolante; la nuova dotazione organica dell'Azienda incorporante Fedora è da intendersi riferita alle unità di lavoro sopra indicate a tempo indeterminato e pieno.

Resta ferma inoltre la facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda incorporante Fedora di ridefinire, successivamente al perfezionarsi della fusione, la dotazione organica dell'Azienda, sottoponendola all'approvazione della Giunta camerale a norma del nuovo Statuto, compatibilmente con la normativa vigente.

Con la deliberazione di avvio della fusione (n. 102 del 23.09.2021), la Giunta camerale ha espresso la raccomandazione di gestire con prudenza e gradualità eventuali istituti contrattuali accessori, assicurandone la sostenibilità nel quadro economico-finanziario aziendale, oltre che la compatibilità con la normativa vigente.

## **12. Gestione contratti**

L'Azienda incorporante assume i diritti e gli obblighi delle Aziende incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'Azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

## **13. Bilancio preventivo e consuntivo**

La data prevista per la fusione è il primo giorno del mese successivo all'ultima iscrizione dell'atto di fusione.

Qualora tale data cada nell'anno 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'incorporante predispone un unico preventivo economico per l'anno 2022, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quale allegato al preventivo economico 2022 della Camera di Commercio, e, in forza della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 01.01.2021, un unico bilancio d'esercizio

2021.

Qualora tale data cada invece nell'anno 2022, i Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali partecipanti alla fusione devono predisporre distinti preventivi economici per l'anno 2022, in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio camerale quale allegato al preventivo economico 2022 della Camera di Commercio, e distinti bilanci d'esercizio 2021.

#### **14. Aspetti fiscali**

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 26.10.1972, n. 633.

Ai sensi dell'art. 5-bis della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, *“Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto”*.

**FEDORA**  
**Azienda speciale della Camera di Commercio**  
**Monte Rosa Laghi Alto Piemonte**

**STATUTO**

**Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (nel prosieguo Camera di Commercio), ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i. e dell'art. 32 dello Statuto camerale vigente, un'Azienda speciale denominata "Fedora" (nel prosieguo Azienda).

L'Azienda è organismo strumentale della Camera di Commercio con legittimazione separata e rilevanza esterna; è dotata di soggettività tributaria e di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria, secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'Azienda opera secondo le norme del diritto privato, per quanto applicabili.

La sede legale e amministrativa dell'Azienda è a Vercelli, presso la sede legale della Camera di Commercio, con unità locali presso le sedi camerali di Baveno, Biella e Novara.

L'emblema dell'Azienda, associato a quello della Camera di Commercio, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 2 – Scopi**

L'Azienda persegue lo scopo di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le attività promozionali di cui all'art. 2 della Legge 580/1993 nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;
- b) internazionalizzazione;
- c) qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi;
- d) orientamento al lavoro e alle professioni;
- e) formazione;
- f) creazione e sviluppo d'impresa;
- g) credito, finanza e crisi d'impresa;
- h) studi e ricerche economiche.

A tali fini l'Azienda potrà, a titolo esemplificativo:

- 1) organizzare eventi, manifestazioni, convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione, seminari e altre iniziative formative e informative;

- 2) partecipare a mostre, fiere ed esposizioni e organizzare missioni imprenditoriali e incontri d'affari;
- 3) promuovere e attuare azioni di comunicazione e marketing turistico e territoriale;
- 4) svolgere attività a supporto della creazione e dello sviluppo d'impresa;
- 5) erogare servizi reali alle imprese e ad altri soggetti, inclusa la stessa Camera di Commercio;
- 6) effettuare studi e ricerche.

L'Azienda potrà inoltre svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l'Azienda potrà partecipare, anche come soggetto capofila, a progetti regionali, nazionali, europei e internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio e di enti e organismi, pubblici e privati, purché senza fini di lucro che supportino e/o collaborino all'attività dell'Azienda.

Potrà inoltre stipulare convenzioni e aderire ad enti e organismi, pubblici e privati, purché senza fini di lucro.

Gli interventi che comportano l'assunzione di impegni pluriennali a carico del bilancio dell'Azienda necessitano della preventiva approvazione da parte della Giunta camerale.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Azienda non praticherà interventi di mero sostegno finanziario.

Alle iniziative promozionali dell'Azienda che non abbiano una specifica connotazione territoriale sono di norma ammessi a partecipare soggetti operanti al di fuori delle province di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte a condizione che venga garantita la copertura integrale delle eventuali spese vive addizionali derivanti da tale partecipazione.

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Nel perseguimento dei propri scopi, l'Azienda assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse, favorendo l'esercizio delle attività imprenditoriali, della libertà d'impresa e senza ledere il principio della libera concorrenza, limitando le attività in regime di libera concorrenza a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale.

Nell'attuazione delle proprie iniziative, l'Azienda è tenuta a operare nell'osservanza delle direttive previste in materia per le Camere di Commercio e delle linee programmatiche di indirizzo stabilite dal Consiglio camerale.



### **Art. 3 – Organi**

Gli organi dell'Azienda sono:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 4 – Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri, nominati, con separate votazioni, dalla Giunta della Camera di Commercio, assicurando la presenza di entrambi i generi e che siano rappresentati i settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato, del Commercio e dell'Industria.

Esso dura in carica cinque anni, coincidenti con il mandato del Consiglio camerale, e decade quando decade quest'ultimo, rimanendo in carica, in regime di *prorogatio* e con poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I suoi membri possono essere riconfermati e svolgere sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati anche al di fuori del Consiglio camerale, purché abbiano gli stessi requisiti di legge previsti per la nomina a consigliere camerale (art. 13 Legge 580/1993).

Per i Consiglieri individuati tra i componenti del Consiglio camerale, la decadenza dalla carica di Consigliere della Camera di Commercio comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Analoga decadenza è determinata per la perdita dei requisiti di cui al comma precedente.

Il Consigliere decade inoltre dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno presentate al Presidente dell'Azienda e sono irrevocabili.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Presidente dell'Azienda ne dà tempestiva comunicazione al Presidente della Camera di Commercio affinché la Giunta camerale possa provvedere alla sostituzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nel corso del quinquennio scadono insieme a quelli in carica.

In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica, con poteri esclusivamente di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai Consiglieri dell'Azienda non spetta alcuna indennità. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

Qualora non sia né Presidente né Consigliere dell'Azienda, il Presidente della Camera di Commercio (o, su sua delega, uno dei Vice Presidenti) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive, al fine di assicurare il necessario raccordo dell'attività dell'Azienda con gli indirizzi strategici camerali.

Analogamente può partecipare alle riunioni il Segretario generale della Camera di Commercio che non sia nominato Direttore dell'Azienda.

Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esperti qualificati, con funzioni consultive.

### **Art. 5 – Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati nel presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il preventivo economico e il bilancio di esercizio, corredati di dettagliate relazioni illustrative; nella relazione a corredo del preventivo economico deve essere definito il programma annuale di attività dell'Azienda, predisposto in coerenza con le linee programmatiche fissate dal Consiglio camerale;
- b) nomina tra i propri membri, su proposta del Presidente dell'Azienda, il Vice Presidente;
- c) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni di iniziative e di servizi eventualmente assunti;
- d) delibera sulla stipula di convenzioni e sull'adesione ad enti e organismi, pubblici e privati, purché senza fini di lucro;
- e) assume impegni pluriennali di spesa, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale;
- f) determina e aggiorna, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale, la dotazione organica e i fabbisogni di personale dell'Azienda;
- g) decide, su proposta del Direttore, sull'assunzione di personale, sulla modificazione e la cessazione dei rapporti di lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti dell'Azienda, previa approvazione della Giunta

camerale per quanto concerne la costituzione e l'estinzione dei rapporti di lavoro;

h) delibera l'avvio di procedure giudiziali e la resistenza in giudizio.

## **Art. 6 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, quattro volte l'anno; deve essere in ogni caso convocato dal Presidente per l'approvazione del preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati ai corrispondenti documenti camerali.

Può essere inoltre convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda, nonché quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno sette giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato due giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato in modalità telematica al recapito di posta elettronica indicato allo scopo dai Consiglieri.

La documentazione istruttoria disponibile, relativa agli argomenti in discussione, viene inviata ai componenti unitamente all'avviso di convocazione o tempestivamente non appena disponibile.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti in carica; non sono ammesse deleghe.

È possibile la partecipazione alle riunioni mediante collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che tutti i partecipanti possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale e facendo verbalizzare i propri interventi.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, senza computare gli astenuti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, tranne nelle votazioni a scrutinio segreto nelle quali la proposta si intende respinta.

Le votazioni avvengono ordinariamente in forma palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.

Le sedute non sono pubbliche.

## **Art. 7 – Presidente**

Il Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, anche al di fuori del Consiglio camerale.

Il Presidente rappresenta l'Azienda, ne ha la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza il Presidente potrà provvedere agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è temporaneamente sostituito dal Vice Presidente.

Al Presidente dell'Azienda non spetta alcuna indennità. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

### **Art. 8 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.

Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma precedente non provveda, entro i termini di legge, alla nomina del membro effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti nominati dalle altre Amministrazioni. In caso di mancata nomina da parte del Ministero dello Sviluppo economico, le funzioni di Presidente del Collegio sono temporaneamente assunte dal Revisore nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Collegio dura in carica cinque anni, come il Consiglio di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda ed in particolare:

- a) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi e i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni e uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'articolo 30, commi 3 e 4, del D.P.R. 02.11.2005, n. 254.

Al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'espletamento delle proprie funzioni, spetta un'indennità annua determinata dal Consiglio camerale, all'atto della ricostituzione del Collegio medesimo e per l'intera durata del mandato, sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 11.12.2019. In materia di rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11 del D.M. 11.12.2019.

## **Art. 9 – Direttore**

Il Direttore dell'Azienda è nominato dalla Giunta camerale tra i dirigenti della Camera di Commercio.

Per lo svolgimento dell'incarico non è prevista la corresponsione di compensi né di gettoni di presenza.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

È il datore di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e il capo del personale, ferme restando le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 5.

È investito di tutti i poteri necessari per assicurare l'ordinaria gestione dell'Azienda, inclusi i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Dà inoltre esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alle determinazioni del Presidente.

## **Art. 10 – Responsabile amministrativo-contabile**

L'Azienda è dotata di un Responsabile amministrativo-contabile, che ne cura gli adempimenti amministrativo-contabili, coadiuvando il Direttore nella gestione delle procedure di affidamento e dell'attività contrattuale.

Salvo diversa indicazione del Segretario generale, il Responsabile amministrativo-contabile è individuato nel Dirigente della Camera di Commercio cui competono le funzioni amministrativo-contabili camerali.

In caso di assenza temporanea, lo stesso potrà delegare le predette funzioni ad un funzionario camerale.

Il Responsabile amministrativo-contabile può partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento dell'incarico non è prevista la corresponsione di compensi né di gettoni di presenza.

## **Art. 11 – Personale**

Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statuari l'Azienda può avvalersi:

- a) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, nei limiti previsti dalla vigente normativa, previa idonea selezione, con contratto di lavoro di diritto privato e applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle aziende del settore del commercio;
- b) di personale in somministrazione di lavoro a tempo determinato o assunto con altre forme flessibili, per fronteggiare comprovate esigenze

- di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- c) di esperti per la trattazione di specifici problemi, laddove gli stessi richiedano professionalità non rinvenibili all'interno dell'Azienda o della Camera di Commercio, nei limiti previsti dalla vigente normativa;
  - d) di personale di ruolo camerale, per lo svolgimento di particolari compiti connessi al proprio funzionamento, previo accordo con il Dirigente competente; la Camera di Commercio potrà richiedere all'Azienda il rimborso delle relative spese.

La dotazione organica e i fabbisogni di personale dell'Azienda devono essere determinati dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale.

Analogamente, l'avvio di procedure selettive a tempo determinato o indeterminato e l'assunzione dei vincitori delle selezioni, nonché le modificazioni dei rapporti di lavoro, nei limiti imposti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta camerale.

### **Art. 12 – Entrate dell'Azienda**

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità mediante le seguenti entrate:

- proventi per le prestazioni di servizi, anche in convenzione con la Camera di Commercio;
- contributi della Camera di Commercio;
- contributi di enti e organismi pubblici e privati;
- contributi derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali, europei o internazionali;
- altre eventuali entrate.

### **Art. 12 – Gestione dei beni strumentali**

I mobili, gli arredi, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprietà camerale, sono assegnati in uso all'Azienda gratuitamente. Di tali beni deve essere redatto l'inventario che costituisce apposita sezione dell'inventario della Camera di Commercio.

### **Art. 13 – Locali**

I locali ove ha sede l'Azienda sono concessi in uso gratuito dalla Camera di Commercio.

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sono a carico della Camera di Commercio.

### **Art. 14 – Bilanci**

L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

Il preventivo economico e il bilancio di esercizio, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, nonché le prescritte relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati ai corrispondenti documenti camerali.

Devono essere redatti secondo gli schemi allegati al D.P.R. 02.11.2005, n. 254.

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale.

### **Art. 15 – Servizio di cassa e documenti contabili**

Il Servizio di cassa è espletato dall'istituto di credito che effettua analogo servizio per la Camera di Commercio.

Le riscossioni e i pagamenti sono eseguiti secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 254/2005 relative alle aziende speciali.

L'Azienda è dotata di un apposito fondo cassa, che viene annualmente costituito in capo al Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda; costituzione e gestione del fondo sono disciplinati da un apposito regolamento.

### **Art. 16 – Estinzione dell'Azienda**

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta della Camera di Commercio, che nomina un liquidatore.

In caso di cessazione, la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, eccezion fatta per i rapporti di lavoro con il personale assunto direttamente dall'Azienda.

### **Art. 17 – Modificazioni dello Statuto**

Il presente Statuto può essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio, con apposita deliberazione, con la quale è altresì stabilita l'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

### **Art. 18 – Norme applicabili**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni concernenti le Aziende speciali delle Camere di Commercio.